

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 26/05/2020

FATTO

In data 22.09.2014, il ricorrente stipulava contratto di prestito con cessione di centoventi quote della pensione mensile e, sulla base di conteggio estintivo del 07.03.2019, provvedeva all'estinzione anticipata. Con reclamo inoltrato a mezzo pec del 20.11.2019, richiedeva il rimborso delle quote non maturate delle commissioni e delle spese. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adiva questo Arbitro per la restituzione di euro 3.353,08 oltre interessi legali e spese di assistenza difensiva.

L'intermediario si costituiva ritualmente e, in via preliminare, deduceva l'intervenuta rinuncia in sede di quietanza liberatoria; nel merito, chiedeva dichiarazione della cessazione della materia del contendere in ragione dei rimborsi effettuati.

DIRITTO

In via preliminare, l'intermediario ha eccepito l'intervenuta rinuncia recata dalla quietanza liberatoria sottoscritta dal cliente. Come statuito dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 8827 del 21.07.2017) «non sono prospettabili conclusioni generali ed astratte, valide per tutti i casi in cui la clientela sottoscrive atti di quietanza liberatoria, la valutazione deve essere invece compiuta in concreto, con particolare riferimento al singolo caso, interpretando le dichiarazioni contenute negli atti di quietanza sottoscritti dai clienti in sede di estinzione anticipata. Per individuare nell'atto di quietanza una rinuncia, è necessario



che la dichiarazione contenga, da un lato, un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia - vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinunciava -; dall'altro, che sia espressa in termini non equivoci la volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, sebbene di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite». In questa prospettiva, il Collegio ha concluso nel senso di ritenere necessario che la dichiarazione contenga, da un lato, un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia - vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinunciava; dall'altro, che sia espressa in termini non equivoci la volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite (cfr. precedenti ABF infra).

Inoltre, sulla base degli orientamenti condivisi dei Collegi, le quietanze liberatorie possono essere reputate quali rinunce o transazioni soltanto se rilasciate contestualmente o in seguito all'estinzione del finanziamento, in quanto solo in quel momento diviene attuale il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati. Nel caso posto all'esame del Collegio, la sottoscrizione della quietanza del 9.05.2019 da parte della ricorrente è avvenuta il 03.05.2019, vale a dire un giorno prima del rilascio del conteggio estintivo (datato 02.05.2019) e diversi giorni prima della data dell'estinzione anticipata del finanziamento (31.05.2019).

Il ricorrente ha chiesto, ex art. 125 - sexies Tub, l'accertamento del diritto alla riduzione del costo totale del credito corrispondente all'importo complessivo delle quote delle commissioni e dei premi assicurativi non maturate a causa dell'estinzione anticipata.

L'art. 125 - sexies Tub ha attuato l'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Il principio di equa riduzione del costo del finanziamento è stato inteso, secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Collegio Coordinamento dec. nn. 6167/2014, 10035/2016, 5031/2017), quale obbligo di restituzione, secondo il criterio proporzionale del pro rata temporis, della quota delle commissioni e dei costi soggetti a maturazione nel tempo al fine di evitare, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, un'ingiustificata attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore, con esclusione delle voci di costo relative alle attività preliminari alla concessione del prestito. Tuttavia, la Corte di Giustizia, con la decisione 11 settembre 2019 emessa nella causa C-383/18, ha statuito che l'art. 16 della direttiva deve essere interpretato nel senso che «il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore». Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della riferita sentenza, ha statuito che l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front (decisione n. 26525/2019).

Con riferimento alle commissioni intermediario, il contratto (punto ii) distingue la componente up front «per le spese di istruttoria, tra le quali quelle postali e ogni altra necessaria alla tempestiva esecuzione del servizio; le spese di supporto alla rete, la promozione e il collocamento dei prestiti mediante offerta fuori sede, le banche dati consultate, le informative precontrattuali, il caricamento della pratica, l'acquisizione della documentazione necessaria alla valutazione della pratica e di quella prevista dalla normativa in vigore, l'esame della documentazione trasmessa, la delibera, la gestione degli esiti, l'assistenza all'agente per la firma del contratto, i costi del supporto telefonico all'agente, l'erogazione dell'eventuale acconto, l'elaborazione dei dati in funzione delle



leggi antiriciclaggio, antiusura e trattamento dei dati personali, i servizi informatici di supporto; la notificazione dei contratti di mutuo agli enti interessati, le spese di spedizione, la richiesta delle eventuali polizze assicurative se stipulate da ... e per la quale quest'ultima sia nel contempo contraente e il relativo pagamento per la parte non ripetibile, le rimesse del netto ricavo al cedente, le segnalazioni di vigilanza, gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista, la definizione dei relativi rapporti contabili e delle operazioni di provvista, l'eventuale estinzione dei prestiti in precedenza contratti dal cedente, l'archiviazione della documentazione, i costi di gestione Enasarco»; e la componente recurring

«a copertura degli oneri e dei costi che non siano altrimenti disciplinati in contratto e gravanti sull'intermediario mutuante per l'attività di intermediazione del prestito, quali il costo del servizio, la gestione delle rate di rimborso in scadenza, le attività post vendita, l'invio di ulteriori copie di documenti, l'elaborazione dati per la gestione degli archivi, l'assistenza scritta e il pagamento delle eventuali polizze assicurative se stipulate da XXX e per la quale quest'ultima sia contraente e beneficiaria per la parte ripetibile» suscettibile di rimborso secondo la curva degli interessi.

Sulla base degli orientamenti condivisi dei Collegi, le commissioni a favore dell'intermediario finanziario, sebbene contrattualmente ripartite in una quota non ripetibile e una quota ripetibile devono considerarsi interamente recurring in quanto tra le attività della componente up front figurano anche attività connesse all'intera durata del rapporto. Del pari le commissioni agente «per pubblicità, presidio del territorio, acquisizione e controllo documentazione precontrattuale, predisposizioni preventivo, inserimento delle informazioni e delle anagrafiche nel sistema informativo, stampa del contratto ... e raccolta firme, notifica, richiesta a finanziarie terze di eventuali conteggi estintivi, ritiro del benessere ATC, invio della documentazione preliminare e definitiva» dirette alla remunerazione di attività di natura recurring, quali la «pubblicità» e «presidio del territorio».

In conformità dell'orientamento dell'ABF, le commissioni intermediario c.d. non rip (euro 2.964,82), le commissioni intermediario ripetibili (euro 1.270,64) e le commissioni agente (euro 1.596,00), devono essere considerate per intero nella quantificazione della quota parte da rimborsare secondo il criterio proporzionale e, conseguentemente, devono essere moltiplicate per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente risultante - in presenza di rate di eguale importo - dal rapporto fra il numero complessivo delle rate (centoventi) e il numero delle rate residue (sessantanove). A seguito dell'estinzione anticipata in corrispondenza della cinquantunesima rata, la quota non maturata della c.d. parte non ripetibile della commissione intermediario è pari a euro 1.704,77; la quota non maturata della c.d. parte ripetibile ammonta a euro 730,62 e, in considerazione del rimborso di euro 452,14, residua l'importo di euro 278,48; la quota non maturata delle commissioni agente è pari a euro 919,70.

Pertanto, l'intermediario è tenuto alla restituzione della complessiva somma di euro (1.704,77 + 278,48 + 919,70 =) 2.900,95, oltre interessi dalla data del reclamo.

La natura seriale della controversia esclude la liquidazione di spese di assistenza difensiva.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.900,95, oltre interessi legali dalla data del reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO